

**circolare di aggiornamento fiscale e societario**

riservato alle aziende clienti

Circolare n. 03/2016 del 16/02/2016

**"Certificazione Unica 2016"**

Come introdotto dal DL 175/2014, permane l'obbligo di predisporre ed inviare all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei redditi corrisposti nell'anno precedente, tramite il modello denominato di "Certificazione Unica".

**Soggetti obbligati**

Sono soggetti all'obbligo di compilazione ed invio telematico del modello di Certificazione Unica, tutti i sostituti di imposta che abbiano corrisposto nel corso dell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente/assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

**Comunicazione**

La Certificazione Unica consente di far confluire in unico documento tutti i redditi corrisposti nell'anno precedente e precisamente:

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva;
- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e redditi diversi soggetti a ritenuta;
- l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto soggette a ritenuta ex art. 25-ter DPR 600/73;
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia;
- le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate.

**Termini e scadenze**

- Entro il 28 febbraio di ogni anno, i sostituti di imposta sono tenuti ad inviare ai loro percipienti la Certificazione Unica, anche in formato elettronico, secondo il nuovo modello.
- Entro il 7 marzo di ogni anno, i medesimi sostituti di imposta dovranno poi trasmettere telematicamente (direttamente o tramite intermediari) le predette certificazioni all'Agenzia delle Entrate.

**Regime sanzionatorio**

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata viene prevista l'applicazione di una sanzione di 100 euro, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cosiddetto "cumulo giuridico".

In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro 5 giorni dalla scadenza.

Sul punto occorre precisare che non risulta sanzionabile il tardivo invio (entro la data di scadenza dell'invio del Mod.770/2016) di certificazioni relative a redditi di lavoro autonomo, che non abbiano impatto sul c.d. 730 precompilato (Telefisco 2016).

Cordiali saluti  
(Corti & Associati)

*Dott. Stefano Corti*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

*Dott. Sandro Di Vincenzo*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

*Dott. Simone Sabia*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

Viale Milton n. 27  
50129 Firenze  
tel. 055/576732 – 572121  
fax 055/572474  
C.F. – P.I. 04936680489

[cortiassociati@cortiassociati.it](mailto:cortiassociati@cortiassociati.it)  
[stefanocorti@cortiassociati.it](mailto:stefanocorti@cortiassociati.it)  
[s.divincenzo@cortiassociati.it](mailto:s.divincenzo@cortiassociati.it)  
[simonesabia@cortiassociati.it](mailto:simonesabia@cortiassociati.it)

Partner Auditcentro S.r.l.  
società di revisione